

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1789 del 05/04/2017
Oggetto	RINNOVO CONCESSIONE ORDINARIA DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA MEDIANTE UN POZZO, COMUNE DI QUATTRO CASTELLA (RE). PRATICA REPPA5192 SOCIETA' AGRICOLA VENTURINI BALDINI S.R.L.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1843 del 05/04/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	GIUSEPPE BAGNI

Questo giorno cinque APRILE 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, GIUSEPPE BAGNI, determina quanto segue.

AREA COORDINAMENTO RILASCIO CONCESSIONI
BOLOGNA

OGGETTO: ACQUE SOTTERRANEE PRATICA REPPA5192
COMUNE DI QUATTRO CASTELLA (RE)
SOCIETA' AGRICOLA VENTURINI BALDINI S.R.L.
USO: IGIENICO ED ASSIMILATI E IRRIGUO AREA VERDE
RINNOVO CONCESSIONE ORDINARIA DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA
SOTTERRANEA MEDIANTE UN POZZO

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico della opere idrauliche",
- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici",
- la legge 7/8/1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo",
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico,
- la LR 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale",
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae),
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale",
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51,
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico",
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo, n. 65 del 2/2/2015,
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001",
- la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

PRESO ATTO:

- che con Determinazione n. 17996 in data 20/12/2006 del Servizio Tecnico dei bacini degli affluenti del Po è stato formalmente attestato l'avvenuto riconoscimento di concessione preferenziale, ex art. 50 della Legge Regionale 14 Aprile 2004 n. 7, dalla ditta Azienda Agricola Venturini Baldini SRL, per la derivazione di acqua pubblica da falde sotterranee da esercitarsi mediante prelievo da n. 1 pozzo ubicato su terreno di proprietà della stessa ditta richiedente, catastalmente identificato al NCT del Comune di Quattro Castella (RE) al foglio 28 mappale 5, per una portata massima di 25 l/s ed un volume complessivo annuo di 8.000 mc da destinare ad uso igienico ed irriguo, con scadenza 31/12/2005.
- che in data 21/12/2006 la stessa ditta dichiara che in virtù di atto notarile del notaio Elisa Stagnotto Rep. n. 3243/1311, con efficacia dal 12/03/2008 è stata modificata la propria ragione sociale in Società Agricola Venturini Baldini SRL.
- che con Provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po – Sede di Reggio Emilia n. 15330 del 23/11/2011, è stato approvato il rinnovo della concessione alla Società Agricola Venturini Baldini SRL, con sede in Via Filippo Turati n°42, Quattro Castella (RE), Cod. Fisc. e P.Iva n. 00753090356, per la concessione con procedura ordinaria di derivazione di acqua pubblica sotterranea, da destinarsi ad uso igienico e assimilati e irriguo aree verdi, mediante n°1 pozzo con profondità di 110 m ubicato su terreno distinto nel NCT al Foglio n°28 Mappale n°137, con portata massima totale di 30 l/sec e media di 20 l/sec., con scadenza alla data del 31/12/2015, ai sensi dell' art. 47 del Regolamento Regionale n. 41/2001, proc. REPPA5192;
- che in data 04/06/2015, protocollo n. PG.2015.0379148 del 04.06.2015, la Società Agricola Venturini Baldini S.R.L., ha presentato istanza di rinnovo della concessione suddetta e ha versato, in data 25/05/2015 l'importo pari ad € 87,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria;

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda suddetta da cui si evince che la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nella determina n. 15330 del 2011:

- a) il prelievo avviene mediante un pozzo esistente avente una profondità di mt. 110 dal piano di campagna, equipaggiati con elettropompa sommersa della potenza di 7,5 kW, avente una portata media di 20 l/s e portata massima di 30 l/s;
- b) la quantità d'acqua richiesta complessivamente è pari a 3.500 mc/anno;

DATO ATTO:

- che l'istruttoria d'ufficio effettuata sull'istanza di rinnovo della concessione in oggetto, ha consentito la verifica della rispondenza delle opere di captazione principali ed accessorie alla documentazione agli atti e alle condizioni della concessione originaria;
- che tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027; qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopra citati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto di concessione senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.
- che non sono stati acquisiti agli atti i pareri in quanto trattasi di rinnovo di concessione e che nulla è variato rispetto alla concessione precedente.

ACCERTATO:

che la Società Agricola Venturini Baldini S.R.L. ha provveduto al versamento delle somma di:

- € 87,00 a titolo di spese istruttorie, ai sensi delle DGR n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015;
- € 929,41 in data 08/04/2014 relativo ai canoni del 2013, 2014 e 2015.
- € 30,90 per integrazione del canone 2012, versato in data 10/03/2017;
- € 628,33 per il pagamento del canone relativo all'anno 2016 e 2017, versato in data 10/03/2017;
- € 17,87 a titolo di integrazione del deposito cauzionale, versato in data 10/03/2017;

CONSIDERATO:

- che la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS disciplinate dalla DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- che la destinazione d'uso della risorsa idrica, è riconducibile per la definizione del canone, in base alle tipologie indicate al comma 1 dell'art.152 della citata LR 3/99 e s. m. e i. , all'uso "igienico ed assimilati" e all'uso "irrigazione aree verdi di pertinenza aziendale";
- che il prelievo ai sensi delle vigenti disposizioni regionali col Piano di Gestione Distrettuale presenta caratteristiche tali da non determinare influenze negative importanti sullo stato degli acquiferi sotterranei profondi, per cui può essere ammissibile una continuazione del prelievo.

RITENUTO sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita che il rinnovo della concessione possa essere rilasciato ai sensi dell'art. 21, del RR 41/2001 e della DGR n. 787/2014, fino alla data del **31/12/2026**, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare di cui all'atto n.15330 del 23/11/2011 che viene a costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DETERMINA

1. di assentire alla Società Agricola Venturini Baldini S.R.L., con sede legale ed operativa in via Filippo Turati n.42 – 42020 Quattro Castella (RE), Cod. Fisc. e P. Iva n. 00753090356, il rinnovo della concessione con procedura ordinaria, di derivazione di acqua pubblica sotterranea, in comune di Quattro Castella destinata ad uso igienico ed assimilati e irrigazione aree verdi di pertinenza aziendale, mediante un pozzo esistente della profondità di metri 110 e ubicato su terreno distinto nel NCT al Foglio n°28, Mappale n°137, per la portata massima complessiva di 30 l/sec e un consumo annuo pari a 3.500 mc ;
2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al **31/12/2026** ai sensi del regolamento regionale n. 41/2001 e della D.G.RER. n.787/2014;
3. di approvare il disciplinare allegato al presente atto che riprende il disciplinare della Determina n. 15330 del 23/11/2011 con le integrazioni e gli aggiornamenti conseguenti all'istruttoria di rinnovo;
4. di dare atto che:
 - è stato versata la somma di € 30,90 ad integrazione della somma già corrisposta di € 270,00, per un canone 2012 complessivo di € 300,90.
 - è stata versata la somma € 628,33 per i canoni 2016 (314,01) e 2017 (314,32) in data 10/03/2017;
 - i canoni annuali successivi al 2017 saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R., e dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
 - è stata corrisposta la somma di € 17,87 ad integrazione del deposito cauzionale già costituito, che risulta così pari a € 314,32;
5. che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso, poiché l'imposta calcolata ai sensi dell'Art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, risulta inferiore a € 200.
6. che le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
8. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
9. di dare atto inoltre:
 - che questa Agenzia ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, al fine di tutelare la risorsa idrica, secondo il disposto art. 22 DLgs 152/1999 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 48 del R.R. n. 41/01;

- che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
- di pubblicare sul BURERT il presente atto;
- di notificare il presente atto tramite PEC.

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere, entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, secondo il disposto degli artt. 18, 143 e 144 del T.U. di Leggi sulle Acque ed Impianti Elettrici, approvato con RD 11/12/1933, n. 1775.

Il Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni

Dott. Giuseppe Bagni
(Originale firmato digitalmente)

AREA COORDINAMENTO RILASCIO CONCESSIONI
BOLOGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo, per uso igienico ed assimilati e irrigazione aree verdi di pertinenza aziendale, richiesta dalla Società Agricola Venturini Baldini S.R.L., con sede legale ed operativa in via Filippo Turati n°42 – 42020 Quattro Castella (RE), Cod. Fisc. e P. Iva n. 00753090356 (**Prat. REPPA5192**).

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

Il prelievo di acqua sotterranea avviene tramite un pozzo esistente avente le seguenti caratteristiche:

- profondità del pozzo mt. 110;
- potenza pompa Kw 7,5;
- portata massima del prelievo 30 l/s ;
- portata media 20 l/s
- coordinate geografiche UTM 32: X = 619.689; Y = 943.208;

Il pozzo è ubicato in comune di Reggio Emilia al Foglio n° 28, Mappale n°137.

La risorsa derivata è utilizzata per **uso igienico e assimilati** e per **l'irrigazione di aree verdi di pertinenza aziendale**.

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL' ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo di risorsa idrica non dovrà superare i limiti di portata massima pari a 30 l/s, di portata media pari a 20 l/s e di volume pari a 3.500 mc/anno, stabiliti nel provvedimento di concessione.

Il concessionario è obbligato a sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dall'amministrazione concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un Cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

Variazioni

E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione del Servizio concedente.

Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'amministrazione concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'amministrazione concedente dà luogo a decadenza della concessione.

Cessazione dell'utenza

Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte, pertanto il concessionario è tenuto a comunicare all'amministrazione concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

Dispositivo di misurazione delle portate e dei volumi

Ai sensi dell' art.95 del D.Lgs. n.152/2006 il concessionario è tenuto alla misurazione delle portate e dei volumi d' acqua pubblica derivati, installando idonea strumentazione presso il punto di prelievo.

Il concessionario è tenuto a garantire il buon funzionamento della strumentazione per tutta la durata della concessione.

I risultati delle misurazioni effettuate dovranno essere inviate entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici), all' Autorità di Bacino competente per territorio e ad ARPAE-Direzione Tecnica, secondo le modalità e nel formato indicato dall' Amministrazione Regionale.

Entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente Disciplinare il concessionario dovrà produrre al competente Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna per l'approvazione, documentazione inerente le soluzioni tecniche adottate (strumentazione, modalità di registrazione e trasmissione dati). La stessa documentazione dovrà essere trasmessa, per opportuna conoscenza a questa ARPAE – Direzione Tecnica .

ART. 4

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione, ai sensi della DGR 787 del 09/06/2014 è **rilasciata fino al 31 dicembre 2026**, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta e la facoltà della Struttura concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dalla Struttura concedente.

ART. 5

CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione

di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

Detto canone è aggiornato ai sensi dell' art. 8 della L.R. 2/2015.

ART. 6

RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, **il concessionario dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale della concessione e quindi entro il 31/12/2026.**

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, come in caso di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART. 7

OSSERVANZA DI REGOLE E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del concessionario, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il sottoscritto _____, in qualità di delegato/legale rappresentante della società _____, presa visione in data _____ del presente Disciplinare, dichiara d'accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione del concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.